

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA IN MATERIA DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Scegliendo srl
Capitale sociale euro 122,500 i.v.
Sede legale ed operativa: Via Rosolino Pilo 15, 04012 Cisterna di Latina (LT)
sito internet: www.scelgomutuo.it
Partita IVA n. 02693050599
REA n. LT - 191838 | Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n. M347

Il presente avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI, Capo I del Testo Unico Bancario T.U. bancario, nonché dalle altre norme vigenti, tra cui il D.P.R. n. 287 del 28 luglio 2000, il provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 29 aprile 2005 e le disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate in data 29 luglio 2009 e successivamente modificate in data 15 febbraio 2010.

MEDIAZIONE CREDITIZIA

È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEI CLIENTI

I clienti dei mediatori hanno diritto:

- A. di ottenere una copia del presente avviso e del foglio informativo riguardante il mediatore, eventualmente mediante messa a disposizione con tecniche di comunicazione a distanza;
- B. di ottenere, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento, copia dell'avviso contenente le principali norme di trasparenza e del foglio informativo riguardanti ciascuna operazione di finanziamento, eventualmente mediante messa a disposizione con tecniche di comunicazione a distanza;
- C. di ottenere (i) prima della sottoscrizione di un contratto di mediazione creditizia, copia del testo del contratto, in forma scritta e idonea per la stipula, che includa un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni, (ii) dopo la sottoscrizione, copia del contratto di mediazione stipulato, che includa il documento di sintesi;
- D. di far valere la nullità del contratto di mediazione qualora non sia stipulato in forma scritta.